

tiche, dovute alla diffusa presenza nel sottosuolo di beni di valore archeologico, che hanno enormemente rallentato l'avvio dei lavori;

la progettazione della Metro C ha invece invertito tale tendenza: l'archeologia è stata, infatti, vista come una opportunità piuttosto che un ostacolo ed i beni archeologici, come una possibilità di valorizzazione della città piuttosto che come un elemento di freno alla modernizzazione della capitale;

il sovrintendente ai beni ambientali ed architettonici di Roma ha imposto il vincolo monumentale alle fermate del tratto centrale della metropolitana, denominato T3;

tale imposizione, dettata dal volere ridurre a zero l'impatto della nuova infrastruttura sull'ambiente monumentale, ha creato però delle problematiche alla Agenzia per la mobilità del comune di Roma, la STA spa, la quale ha dichiarato problematica la revisione dei progetti. Stante che tali vincoli determinano la non approvazione *in toto* del progetto da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici e pertanto determinano il blocco di fatto dei lavori della nuova tratta della metropolitana (Metro C) di Roma —:

quali siano gli intendimenti del Governo al fine di non rallentare la costruzione di un'opera di così grande importanza per lo sviluppo del sistema dei trasporti della Capitale e delle sue aree periferiche. (4-01683)

* * *

DIFESA

Interrogazione a risposta in Commissione:

FONTANA. — *Al Ministro della difesa.*
— Per sapere — premesso che:

dal febbraio 1998 è operativo a Lecce un aerostato con l'obiettivo di individuare

imbarcazioni clandestine in arrivo presso la costa pugliese;

prima dell'avviamento di questo sistema la Marina Militare utilizzava a questo scopo due fregate che attualmente sono impiegate per altre finalità;

nel solo anno 2000 il sistema di controllo del territorio effettuato tramite aerostato ha consentito di individuare oltre 500 imbarcazioni clandestine in rotta verso la costiera pugliese;

la valenza di questo sistema di controllo è certificata inoltre dal fatto che questo viene ordinariamente utilizzato negli USA lungo la frontiera col Messico e nella Florida per l'osservazione verso i Caraibi;

per quanto risulta dalla stampa locale sembrerebbe che i fondi destinati alla gestione e manutenzione di questo sistema di controllo per l'anno 2002 siano stati dirottati al sovvenzionamento di altri progetti, ciò che comporterebbe inevitabilmente la chiusura di tale servizio entro il mese di febbraio 2002 —:

se quanto enunciato in premessa risponda a verità;

se non intenda adottare, anche alla luce delle accresciute necessità di sicurezza di questo ultimo periodo e del conseguente utilizzo di numerose unità della Marina Militare in missioni ed impegni internazionali, provvedimenti urgenti ed idonei a garantire l'effettuazione del servizio fino alla fine della vita utile del mezzo stimata nei primi mesi dell'anno 2003. (5-00500)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interpellanza urgente
(*ex articolo 138-bis del regolamento*):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere — premesso che:

dopo il 7 luglio 1938, con l'istituzione delle leggi razziali in Italia, cittadini ita-

liani di religione ebraica subirono discriminazioni ed ebbero negati i diritti, anche i più elementari, riconosciuti normalmente alla generalità dei cittadini dello Stato;

la legge 10 marzo 1955, n. 96, come modificata e integrata dalla legge 22 dicembre 1980, n. 932, dispone sul riconoscimento di un assegno vitalizio di benemerenzza a favore dei cittadini italiani che siano stati perseguitati a seguito dell'attività politica svolta contro il fascismo e dei cittadini italiani che abbiano subito persecuzioni per motivi di ordine razziale, dopo l'introduzione delle suddette leggi;

la giurisprudenza consolidata interpreta in senso ampio gli atti di violenza e le attività persecutorie « come concreta applicazione e personalizzazione della legislazione antirazziale, comprendendovi ogni limitazione ad essa conseguente, relativa alla vita professionale, familiare e sociale e superando i precedenti canoni interpretativi che richiedevano, pur nell'accezione estensiva della violenza cosiddetta morale, un *quid pluris* rispetto all'atto persecutorio insito nella predetta legislazione » (Corte dei conti — Sez. Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia — 13 novembre 1996 n. 363);

l'articolo 3 della citata legge 22 dicembre 1980 n. 932 dispone che l'assegno vitalizio di benemerenzza, nella misura pari al trattamento minimo di pensione erogato dal Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti e reversibile ai familiari superstiti, sia concesso ai cittadini italiani perseguitati per motivi di carattere politico e/o razziale « nel caso in cui abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro »;

la riforma del sistema di previdenza varata con la legge n. 335 dell'8 agosto 1995 definisce in 65 anni il limite di età pensionabile per gli uomini e in 60 anni il limite di età pensionabile per le donne;

l'Ufficio VII del Ministero dell'economia e delle finanze preposto alla raccolta degli atti relativi alle domande di conces-

sione dell'assegno di benemerenzza da trasmettere alla commissione cui compete il loro esame e il loro eventuale accoglimento, trattiene a sé le pratiche, senza sottoporle alla Commissione, ritenendo che l'età pensionabile da far valere sia la stessa prevista per diritto alle pensioni di guerra, nonostante risulti chiaro, dalla lettura dell'articolo 3 legge 932 del 1980 già citato, che il requisito dell'età pensionabile, sia in realtà quello previsto per i trattamenti di vecchiaia erogati dal Fondo, pensioni lavoratori dipendenti;

il medesimo Ufficio VII del Ministero dell'economia e delle finanze ha preso a richiedere comunque, agli istanti ultrasessantacinquenni, di dimostrare la propria inabilità a proficuo lavoro nel caso di domanda di assegno indiretto, ignorando le norme dettate dalla legge 932 del 1980;

la Commissione appositamente costituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze per l'esame delle domande dirette al riconoscimento dell'assegno di benemerenzza, continua a prevedere, tra la documentazione da assumere per l'esame delle domande, un certificato di appartenenza alla « razza ebraica », laddove la certificazione può essere sostituita efficacemente da autocertificazione, come previsto dal decreto del presidente della Repubblica 445 del 2000 sulla semplificazione amministrativa, rinnovando così inutili sofferenze a cittadini che hanno già visto gravemente lesa la propria libertà personale e di pensiero e offesa la propria rispettabilità;

presso la Commissione suddetta risultano ancora giacenti molte domande per l'ottenimento dell'assegno, a causa di un'interpretazione restrittiva della stessa Commissione, nient'affatto in sintonia con la giurisprudenza in materia, che renderebbe necessario per gli aventi diritto al beneficio, circostanziare gli atti di violenza materiale e di sevizie subiti durante il periodo di applicazione delle leggi razziali in Italia —:

cosa intenda fare il Ministro interpellato per ripristinare lo Stato di diritto

e la legalità e consentire quindi a cittadini italiani di godere di un diritto inalienabile.

(2-00182) « Chiaromonte, Abbondanzieri, Bandoli, Benvenuto, Bersani, Bogi, Bolognesi, Bonito, Bova, Buffo, Capitelli, Carli, Chianale, Cordoni, Di Serio Dantona, Filip-peschi, Finocchiaro, Giacco, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Minniti, Panattoni, Pennacchi, Pollastrini, Ruzzante, Sandi, Sandri, Sasso, Sereni, Trupia ».

Interrogazione a risposta scritta:

TAGLIALATELA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

è diffuso ed incontestato il giudizio che il sistema di raccolta e di gestione delle scommesse (attivato relativamente alle scommesse sportive con i commi 229, 230 e 231 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995 n. 549, e sue integrazioni e conseguente decreto del Ministro delle finanze n. 174 del 2 giugno 1998, e relativamente alle scommesse ippiche dai commi 77 e 78 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dal decreto legislativo n. 169 dell'8 aprile 1998) ha dato risultati fallimentari sotto il profilo organizzativo ed economico sia per i concedenti, sia per i concessionari, sia per l'Erario;

la formazione del suddetto quadro normativo è stata influenzata dalla evidente volontà di salvaguardare gli interessi dei pochi che avevano operato nel settore delle scommesse fino ad allora, godendo di una posizione privilegiata. Infatti:

a) la gestione delle scommesse sugli esiti degli eventi sportivi è stata riservata nel periodo transitorio iniziale (giugno 1998 — dicembre 2000) ai 329 agenti ippici già operanti, i quali avevano tentato in precedenza di occupare in esclusiva tutte le aree geografiche possibili;

b) sempre a vantaggio dei precedenti concessionari, è stata inserita nei bandi una norma eccezionale che precludeva a società possedute da istituzioni finanziarie o da altra società la possibilità di concorrere alle gare, pur essendone nota la composizione del capitale sociale; di fatto tale limitazione ha impedito ai più importanti allibratori comunitari o a operatori finanziari di partecipare alle gare pur essendo interessati a tali attività;

c) ai 329 agenti ippici è stata rinnovata con effetto dal 1° gennaio 2001, la concessione per le scommesse ippiche, senza che fosse loro richiesto di concorrere a bandi di gara;

tale fallimento si manifesta attraverso i seguenti dati di fatto:

a) i concedenti, ossia il Coni e l'Unire, quali enti beneficiari dello svolgimento in monopolio legale delle attività di gestione scommesse, non sono in grado di riscuotere i crediti che avevano iscritto nei propri bilanci di previsione nella convinzione, rivelatasi a posteriori ottimistica e immotivata, che i concessionari fossero in grado di assolvere i minimi garantiti dichiarati, nonché di integrare le garanzie rilasciate e di promuovere la diffusione della raccolta di scommesse sulla rete allargata;

b) molti concessionari non riescono a raccogliere volumi di scommesse sufficienti a coprire gli oneri di gestione ed a consentire il versamento di quanto da loro dovuto ai concedenti;

c) oltre la metà dei concessionari dovrà quindi interrompere forzatamente la propria attività, compromettendo i livelli occupazionali e provocando dissesti a catena a danno di imprese che operano nel settore e perdite di gettito anche per l'erario, obbligando il lancio di nuove gare il cui esito sarà sicuramente modesto visti i precedenti;

la Commissione delle Comunità europee ha notificato allo Stato italiano la diffida SG2001 d 290192 con cui veniva contestato il rinnovo delle concessioni per

le scommesse ippiche precedenti al 31 dicembre 2000 senza metterle a bando, e l'attuazione di provvedimenti che di fatto hanno discriminato altri operatori comunitari;

le aliquote di prelievo lordo (ivi comprese quelle relative all'imposta unica) sono state determinate solamente attraverso un decreto ministeriale; il provvedimento amministrativo del Ministro è stato motivato dichiarando che lo stesso aveva come obiettivo principale il contrasto della raccolta di scommesse da parte di allibratori non titolari di concessione, obiettivo non raggiunto;

l'ampia diffusione di internet manifestatasi nel settore — ed in dimensioni inaspettate per le Amministrazioni pubbliche italiane ed estere, oltre che per gli stessi operatori nazionali ed internazionali — contemporaneamente all'avvio del nuovo regime (autunno 1999 primavera 2000), ha inserito il mercato italiano delle scommesse in quello mondiale, vincolandolo di fatto alle sue regole; gli scommettitori cercano le offerte più vantaggiose e gli italiani trovano conveniente rivolgersi all'estero dove i soggetti autorizzati sopportano oneri notevolmente inferiori e propongono quindi offerte più convenienti;

il Ministro dell'economia e delle finanze nella recente risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-00191 del 9 ottobre 2001, ha riconosciuto che il flusso delle scommesse trasmesse via internet costituisce una forma di concorrenza sleale, però non perseguibile sotto un profilo legale, che inequivocabilmente ha recato grave danno ai concessionari;

l'afflusso delle scommesse verso l'estero per i motivi sopra individuati, nonché alcuni inadempimenti degli enti concedenti, le difficoltà tipiche della fase d'avvio ed eccessi d'ottimismo da parte di alcuni partecipanti alle gare hanno impedito di raggiungere gli incrementi di volumi preventivati dal Coni, dall'Unire, dall'Agenzia delle Entrate e da moltissimi concessionari; conseguentemente la maggioranza dei concessionari ha attivato col-

legi arbitrali, in conformità alle disposizioni contenute nelle convenzioni regolanti le scommesse, sia ippiche sia sportive, con lo scopo di ottenere non solo il riconoscimento della non «debbenza» dei minimi garantiti, ma anche del diritto al risarcimento dei danni subiti;

con decreto prot. n. 2001/82045 del 28 maggio 2001, il Ministero dell'economia e delle finanze, resosi conto dello stato di crisi del settore e delle cause eccezionali che la hanno provocata, ha sospeso fino al 15 dicembre 2001, la riscossione dell'imposta unica; tale rinvio sarebbe stato giustificato ed utile se nel periodo tra l'emanazione del decreto e la scadenza della sospensione l'Agenzia delle entrate avesse attivato i provvedimenti migliorativi della gestione delle scommesse precisati nella direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze prot. n. 2001/82602 del 30 maggio 2001 e se nel frattempo fossero stati posti in essere gli altri auspicati provvedimenti (riduzione delle aliquote, avvio della raccolta tramite internet, adeguamento dei palinsesti, ed altro);

non essendo intervenuti gli auspicati e previsti provvedimenti, la maggioranza dei concessionari non sarà nelle condizioni di assolvere l'imposta unica alla prossima scadenza del 15 dicembre 2001, in conseguenza del fatto che non sono stati posti in essere i provvedimenti di natura operativa di cui sopra;

continuano ad essere esercitate forme di discriminazione a vantaggio dei vecchi concessionari, ai quali non viene intimato il rilascio delle specifiche garanzie previste come condizione essenziale per il rinnovo della concessione —;

se il ministro interrogato non ritenga di assumere le opportune iniziative anche normative al fine di:

a) adeguare le aliquote di prelievo lordo, comprensive dell'imposta unica e delle quote da assegnare ai concedenti, Coni ed Unire, a quelle in concreto praticate nella Comunità europea, ove operano gli allibratori che ricevono scom-

messe tramite internet da scommettitori italiani. Da tenere presente che questi allibratori sono prevalentemente ubicati in Austria e nel Regno Unito. In questo ultimo Stato, che per tradizione è il più attivo e rappresentativo nel settore, le autorità fiscali competenti hanno da ottobre abbassato le aliquote di prelievo in forza di provvedimenti assunti in marzo e sono così riuscite a riportare sul proprio territorio gli allibratori che nei mesi precedenti avevano trasferito le proprie sedi operative *off shore* (Gibilterra, Malta ed altre);

b) concentrare tutta l'attività di gestione di scommesse e pronostici tradizionalmente gestite dal Coni e dall'Unire, sotto il controllo della costituenda Agenzia dei giochi, oppure in alternativa; individuare norme che disciplinino l'attività del Coni nel settore delle scommesse e dei pronostici obbligando tale ente a rispettare principi di economicità, di trasparenza, di efficienza e di correttezza nei confronti dei concedenti e del mercato, restituire all'Unire il proprio ruolo operativo tradizionale, sottrattole dai commi 77 e 78 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e dal decreto n. 169 del 8 aprile 1998, e disciplinarne l'attività nel rispetto dei principi di economicità, di trasparenza, di efficienza e di correttezza nei confronti dei concedenti e del mercato, imporre ai due suddetti enti di adeguare le proprie uscite alle somme delle entrate ottenute dallo svolgimento delle attività di gestione di scommesse e pronostici e dei contributi certi che gli enti pubblici, nazionali e regionali, si siano impegnati ad erogare loro e limitare il ruolo della nuova struttura dei giochi a funzioni di supervisione e controllo, al fine di tutelare le esigenze di interesse generale e contrastare i rischi di criminalità e frode;

c) adeguarsi alle diffide comunitarie e quindi revocare le concessioni attribuite ai 329 concessionari senza ricorrere a procedura concorsuale e metterle a gara, qualora siano considerati correttamente motivati i rilievi mossi dalla Commissione della Comunità europea;

d) eseguire, a tutela degli interessi erariali, il provvedimento di immediata sospensione della concessione nei confronti dei concessionari cui è stata rinnovata senza partecipare ai bandi, nell'eventualità in cui gli stessi non rilasciassero tempestivamente le garanzie richieste dall'Agenzia delle entrate, come precisato negli atti loro notificati e che per ora non hanno dato risultato alcuno;

e) sospendere immediatamente la concessione ai soggetti che non hanno ancora rilasciato la fideiussione e che sono debitori verso l'erario per mancati versamenti, con il duplice obbiettivo di eliminare almeno in parte le discriminazioni che sono oggi in essere tra i concessionari, e recuperare risorse dovute e necessarie alla sopravvivenza del Coni e dell'Unire (i mancati versamenti dei 329 concessionari che valgono più di cento miliardi di lire);

f) promuovere la predisposizione di un testo unico in materia penale ed amministrativa che disciplini in maniera organica tutto il settore (case da gioco, bingo, videopoker, scommesse, lotterie, concorsi pronostici, lotto ed altro), superando le inefficienze conseguenti all'esistenza di sovrapposizioni di adempimenti e di funzioni di controllo tra organi del Ministero dell'economia e delle finanze e le questure;

g) intervenire sugli enti concedenti affinché, in attesa della definizione transattiva delle controversie, sospendano la riscossione coattiva degli importi la cui richiesta appare ingiustificata alla luce delle circostanze in precedenza esposte, anche perché tali azioni esecutive determinerebbero l'immediato collasso della maggioranza della rete;

h) sopperire, con contributi straordinari, alle esigenze finanziarie transitorie del Coni e dell'Unire, nell'attesa che questi ultimi possano disporre di adeguati flussi di entrate provenienti da una rete di raccolta ripristinata e resa efficiente con l'attuazione degli interventi ipotizzati.

(4-01686)